

## AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE  
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI  
LECCE



SAN CESARIO  
DI LECCE



SAN DONATO  
DI LECCE



SAN PIETRO IN  
LAMA



SURBO

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018 – 2020

*Approvato con Delibera di Coordinamento Politico Istituzionale n. 18 del 26 Marzo 2018  
Adottato con Delibera del Consiglio del Comune di Lecce n. 112 del 24 settembre 2018*

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito territoriale di Lecce nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Contabile del Comune Capofila, dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dai Principi Contabili Generali ed Applicati, allegati al richiamato decreto legislativo n. 118/2011.
2. I Comuni dell'Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la Convenzione (ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000) la quale prevede la gestione associata del sistema locale integrato di funzioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

### Art. 2 – Ruolo del Comune Capofila

1. Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona è il Comune Capofila di Lecce per il tramite del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano.
2. Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali ed in conformità alle Deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.
3. Al Comune Capofila è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.
4. Il Comune capofila, in attuazione delle Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona.
5. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume l'obbligo nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale di redigere annualmente relazione sociale e

rendicontazione sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, relativamente all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio.

### **Art. 3- Fondo Unico di Ambito**

1. Il *Fondo Unico di Ambito* costituisce l'insieme delle Fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

In particolare tali risorse sono:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
- Fondo Globale Socio Assistenziale (FGSA);
- Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA);
- Cofinanziamento obbligatorio dei Comuni;
- Altri Fondi Regionali a destinazione vincolata;
- Altri Fondi Nazionali a destinazione vincolata;
- Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- Risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia e dalla ASL;
- Disponibilità finanziarie provenienti da Fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Imprese Sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

2. Le Risorse di cui al *Fondo Unico di Ambito* vengono attribuite al Comune Capofila che le iscrive in Bilancio.

### **Art. 4 – L'Accertamento delle Entrate e l'Impegno della Spesa delle Risorse a destinazione vincolata del Fondo Unico di Ambito**

1. Le Risorse finanziarie, a destinazione vincolata, che alimentano il *Fondo Unico di Ambito*, possono essere distinte in tre tipologie:

- “*Trasferimenti correnti*” dello Stato, Regione, Provincia, Comuni;
- “*Contributi a Rendicontazione*” derivanti da trasferimenti, in favore dell'Ambito Territoriale, da parte dello Stato, della Regione, disposti da formale Atto di Deliberazione/Determinazione dell'ente erogante e la cui erogazione è subordinata alla effettiva rendicontazione delle spese sostenute;
- “*Compartecipazioni*” derivante dall'erogazione dei Servizi e degli Interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, erogati anche mediante l'affidamento a soggetti terzi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in ossequio a quanto previsto dal successivo articolo 8 comma 2 e ai Principi Contabili Applicati previsti nel D. Lgs. 118/2011, provvede all'accertamento delle entrate secondo le seguenti modalità:

- “*Trasferimenti correnti*” dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni: l'accertamento dell'entrata dovrà essere *effettuato* nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo di attribuzione del contributo, da parte dell'Amministrazione erogante, preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'accertamento dovrà essere *contabilmente imputato* negli esercizi in cui l'obbligazione attiva viene a scadenza;
- “*Contributi a Rendicontazione*” derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, della Regione e della Provincia: l'accertamento dell'entrata è imputato secondo modalità definite distintamente per i Trasferimenti erogati tra Amministrazioni Pubbliche che

adottano il Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata e per i Trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

- Nel caso di “*Trasferimenti a rendicontazione*” erogati da un’Amministrazione che adotta il Principio della Competenza Finanziaria Potenziata, il Responsabile dell’Ufficio di Piano accerterà l’entrata, sulla base di Atto Deliberativo che costituisce Obbligazione Giuridicamente Perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’Amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni;
- Nel caso di “*Trasferimenti a rendicontazione*” erogati da Amministrazioni che non adottano il Principio della Competenza Finanziaria Potenziata, il Responsabile dell’Ufficio di Piano accerterà l’entrata, a seguito di formale Deliberazione da parte dell’Ente erogante, che costituisce Obbligazione Giuridicamente Perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui l’Ufficio di Piano prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

- “*Compartecipazione*” derivante dall’erogazione dei Servizi e degli Interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, anche mediante l’affidamento a soggetti terzi. In questo caso, il Responsabile dell’Ufficio di Piano accerterà tali entrate con imputazione all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza.

3. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in ossequio a quanto previsto dal successivo articolo 8 comma 3 e ai Principi Contabili applicati previsti nel D. Lgs 118/2011, provvede, ai fini della regolare erogazione dei servizi e degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, ad impegnare la spesa secondo le seguenti modalità:

- Servizi e Interventi finanziati dai “*Trasferimenti correnti*” dello Stato, Regione e Comuni: dovrà preliminarmente imputare la spesa in base al cronoprogramma di attuazione degli stessi e successivamente provvedere all’impegno della spesa, nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra;
- Servizi e Interventi finanziati da “*Contributi a Rendicontazione*”, derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia:
  1. Nel caso di “*Trasferimenti a rendicontazione*” erogati da un’Amministrazione che adotta il principio della Competenza Finanziaria potenziata, il Responsabile dell’Ufficio di Piano impegnerà la spesa in base al cronoprogramma approvato dall’Ente erogante il contributo a rendicontazione. Se nel corso della gestione, l’attuazione della spesa ha un andamento differente rispetto a quello previsto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano provvederà a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, lo stesso provvederà alle necessarie variazioni degli stanziamenti del Bilancio di Previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.
  2. Nel caso di “*Trasferimenti a rendicontazione*” erogati da soggetti che non adottano il Principio della Competenza Finanziaria potenziata, il Responsabile dell’Ufficio di Piano impegnerà la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma).
- Per i Servizi e gli Interventi finanziati dalla “*Compartecipazione*” degli utenti, il Responsabile dell’Ufficio di Piano dovrà preliminarmente imputare la spesa in base al cronoprogramma di attuazione degli stessi e, successivamente, dovrà provvedere all’impegno della spesa, nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra;

## **Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati**

1. I Fondi propri dei Comuni Associati per la realizzazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi Bilanci annuali.
2. Ciascun Comune Associato, per il cofinanziamento del Piano Sociale di Zona, deve iscrivere nel proprio Bilancio di Previsione la voce “*Trasferimenti al Comune Capofila per l’attuazione del Piano sociale dell’Ambito di Lecce*”, nell’ammontare determinato, conformemente a quanto previsto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dagli atti di programmazione del Piano Sociale di Zona, così come predisposti dall’Ufficio di Piano e approvati dal Coordinamento Istituzionale.
3. Le risorse finanziarie di cui al Piano Sociale di Zona sono corrisposte annualmente da ciascun Comune, mediante accredito sul conto vincolato presso la Tesoreria del Comune Capofila, entro 30 giorni dall’approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione.
4. Al fine di garantire veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio del Comune Capofila e nei bilanci dei Comuni Associati, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, entro 30 giorni dalla approvazione della Programmazione finanziaria annuale del Piano Sociale di Zona da parte del Coordinamento Istituzionale, invia una nota al Dirigente del Settore Finanziario del Comune Capofila e dei Comuni Associati indicando il Crono programma di spesa del Cofinanziamento obbligatorio dei Comuni, al fine di garantire la corretta iscrizione in entrata e in uscita delle risorse nei rispettivi Bilanci.
5. Nel caso in cui la Programmazione del Piano Sociale di Zona preveda che uno o più Servizi o Interventi sia attivato da un Comune Associato diverso dal Comune Capofila, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, sempre entro 30 giorni dalla approvazione della Programmazione finanziaria annuale del Piano Sociale di Zona da parte del Coordinamento Istituzionale, invia una nota al Dirigente del Settore Finanziario del Comune Capofila e dei Comuni Associati indicando il Crono programma di spesa di detti servizi e interventi al fine di garantire la corretta iscrizione in entrata e in uscita delle risorse nei rispettivi Bilanci.

## **Art. 6 – Fondi dell’ASL**

1. I fondi ASL sono costituiti dalle risorse professionali, strumentali e/o finanziarie della competente ASL, finalizzate alla realizzazione dei servizi/Interventi socio-sanitari integrati da definirsi in apposito Protocollo d’intesa.
2. I fondi ASL, costituiti dalle risorse professionali, strumentali e/o finanziarie, pur figurando nella composizione del Fondo d’Ambito, non affluiscono all’Ente Capofila in quanto la ASL gestisce direttamente l’intero ammontare delle risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.
3. In caso di Fondi ASL costituiti da risorse finanziarie che affluiscono al Fondo d’Ambito, in quanto gestite dall’Ambito per la realizzazione di servizi ed interventi socio-sanitari integrati, le stesse dovranno essere accertate ed impegnate secondo le modalità dei “*Trasferimenti correnti*” da Stato, Regione, Provincia e altri Enti pubblici.

## **Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti**

1. Il Coordinamento Istituzionale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno approva le tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei servizi erogati dall'Ambito Territoriale, in esecuzione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, entro 30 giorni dalla approvazione della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, comunica ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale le tariffe approvate dal Coordinamento Istituzionale. Rimane in capo ai singoli Dirigenti dei Servizi Sociali l'obbligo di inserire le tariffe per i servizi a domanda individuale nelle rispettive deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l'erogazione di servizi pubblici a domanda individuale.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei servizi erogati dall'Ambito Territoriale, contribuiscono alla formazione del Fondo Unico di Ambito e sono incassate **dal comune capofila** cui spetta l'onere e l'alea dell'esazione e recupero. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei servizi a valenza comunale sono incassati dai singoli comuni e agli stessi spetta l'onere e l'alea dell'esazione e recupero.

### **Art.8 - Beni strumentali**

1. I beni strumentali e di consumo ed ogni altro onere riguardante il funzionamento del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano è sostenuto dal Comune Capofila con risorse del Fondo d'Ambito, nei limiti di utilizzazione previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.
2. Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

### **Art. 9 – Responsabile Contabile del Piano Sociale di Zona**

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila assume il ruolo di Responsabile Contabile del Piano Sociale di Zona, coadiuvato, ove presente, dalla figura professionale dedicata alla Funzione Finanziaria e Contabile dell'Ufficio di Piano. In caso di assenza od impedimento del Responsabile del servizio finanziario del Comune Capofila, le funzioni sostitutive sono esercitate da chi legalmente eserciti funzioni vicarie nel Comune Capofila.
2. Il Responsabile Contabile del Piano Sociale di Zona:
  - cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;
  - predispone tutti gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente ai Servizi e agli Interventi programmati nel Piano Sociale di Zona e finanziati con il Fondo Unico di Ambito;
3. è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel Bilancio di previsione del Comune Capofila, così come richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano;
4. esprime parere di regolarità contabile sulle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale che comportino impiego di risorse finanziarie derivanti dal Fondo Unico di Ambito;

5. appone il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, entro cinque giorni dal suo ricevimento;  
Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il Responsabile/Dirigente dell'Ufficio di Piano che ha sottoscritto la determinazione d'impegno di spesa.
6. Il Responsabile Contabile del Piano Sociale di Zona è obbligato a segnalare al Coordinamento Istituzionale i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri delle entrate e spese relative al Piano di zona.
7. Il Responsabile Contabile del Piano Sociale di Zona segnala obbligatoriamente al Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, al Segretario Generale, all'Organo di revisione del Comune Capofila ed alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, fatti o atti, posti in essere dall'Ufficio di Piano, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune Capofila, nonché comunica per iscritto l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del Bilancio del Comune Capofila.

### **Art. 10 – Competenze in materia finanziaria e contabile del Responsabile dell'Ufficio di Piano**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano nei limiti delle funzioni ad esso assegnate:

1. elabora le proposte di Previsione e Variazione di Bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario, in coerenza con le assegnazioni, da parte degli Enti Pubblici e Privati, delle risorse per l'attuazione dei Servizi e degli Interventi programmati nel Piano Sociale di Zona;
2. provvede all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili;
3. provvede alla sottoscrizione degli atti d'impegno di spesa, definiti «determinazioni», di cui all'articolo 183, c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e alla loro trasmissione al Servizio Finanziario;
4. da corso agli atti di impegno di spesa, nel rispetto dell'articolo 191 del TUEL;
5. sottoscrive gli atti di liquidazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. collabora con il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila rendendo disponibili gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria;
7. risponde direttamente e personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000;
8. In ossequio al Principio Contabile Generale n. 9 della prudenza del D. Lgs 118/2011, effettua annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
9. provvede per ciascuno degli esercizi di bilancio, ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quarter e di quanto previsto nel Regolamento di contabilità del Comune Capofila, ad effettuare:

- variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta del Comune Capofila;
- le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

## **Art. 11 - Rendicontazione**

1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell'Ufficio di Piano provvede alla rendicontazione delle risorse di cui al Fondo Unico di Ambito, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia.
2. In caso di Servizi e/o Interventi attuati da un Comune Associato diverso dal Comune Capofila, con risorse rivenienti dal Fondo Unico di Ambito, il Dirigente/Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune Associato che ha realizzato il servizio/intervento dovrà rendicontare, al Comune Capofila, le spese sostenute, comprovate da appositi documenti di spesa e contabili sottoscritti dal Dirigente del Settore Finanziario del proprio Ente. Detta rendicontazione dovrà pervenire al Responsabile dell'Ufficio di Piano in tempo utile per la predisposizione e l'approvazione della rendicontazione di cui al comma precedente.
3. La Rendicontazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano dovrà essere sottoscritta, altresì, dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune Capofila, che è il Responsabile finanziario del Piano Sociale di Zona, il quale provvede inoltre alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona.
4. La rendicontazione delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvata dal Coordinamento Istituzionale e trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio di Piano alla Regione Puglia e agli Enti convenzionati entro 30 giorni dalla sua approvazione.

## **Art. 12 – Modifiche e/o integrazioni**

1. Il Presente Regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

## **Art. 13 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione i principi in tema di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché le disposizioni della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento regionale n. 4/2007.

## **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila.